

AVV. RICCARDO ROTIGLIANO
AVV. MICHELE PECORELLI
AVV. SERENA VIOLA
AVV. GIUSEPPE ACIERNO

Spett.le
CUC tra i Comuni di Cavriglia - San Giovanni
Valdarno - Figline e Incisa Valdarno
a mezzo pec: comune.figlineincisa@postacert.toscana.it

OGGETTO: *procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato adibito a palestra della scuola secondaria Leonardo Da Vinci in Figline Valdarno CIG: B512DECA76.*

In nome e per conto della Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa, con sede in Roma, via Salaria n. 229, per avere ricevuto espresso mandato dal suo Presidente, si fa presente quanto segue.

Ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 4, dello statuto *“La Fondazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere utilizzati per realizzare i fini istituzionali. La Fondazione si propone in via prioritaria di porre in essere ogni attività utile o necessaria alla tutela e alla promozione, sviluppo e sostegno della figura dell'architetto e dell'ingegnere che esercita la libera professione in forma esclusiva. Tale scopo verrà svolto tramite il raggiungimento dei seguenti macro obiettivi:*

omissis

4. Proporre attività, servizi e soluzioni utili per le diverse problematiche del libero professionista. Tali macro obiettivi saranno realizzati ponendo in essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: **Tutela dell'interesse dei liberi**

professionisti alla corretta rappresentazione e trattamento della professione attraverso ogni più opportuna iniziativa precontenziosa (istanza di parere all'Anac, diffida al ritiro in autotutela, etc.) o contenziosa (ricorso giurisdizionale) volta a contrastare l'attività delle amministrazioni che risultasse affetta da vizi di legittimità pregiudizievoli degli interessi della categoria di cui la Fondazione è ente esponenziale”.

Col bando di gara in oggetto Codesta Amministrazione intende affidare un servizio di architettura ed ingegneria attinente l’incarico di progettazione dei lavori di demolizione e ricostruzione di una palestra scolastica.

Sennonché, tale bando risulta certamente illegittimo per almeno tre ordini di ragione.

I

Al p.to 9 del disciplinare è prevista la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell’appalto.

Orbene, ai sensi dell’art. 106, co. 11, del Codice, “*Il presente articolo [“garanzie per la partecipazione alla procedura”] non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP”.*

A mente delle Linee Guida ANAC n. 1, p. 4.1, “Un quarto principio fondamentale è quello secondo cui la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10, codice). La stazione appaltante verifica che la polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. I soggetti sopra indicati non sono esentati dall’obbligo di presentazione della cauzione definitiva”.

In altri termini, Codesta Amministrazione avrebbe dovuto chiedere la garanzia provvisoria limitatamente al compenso calcolato per la sola direzione lavori, unico servizio escluso dal succitato art. 106, co. 11.

Da quanto detto discende che per tutti gli appalti aventi ad oggetto la progettazione non può essere richiesta la garanzia fideiussoria *ex art. 106*.

È palese l'illegittimità della richiesta avanzata da Codesta Stazione Appaltante nel disciplinare di gara.

II

Al p.to 6.1.3 del disciplinare viene richiesta la presenza, all'interno del gruppo di lavoro, di un *“professionista responsabile dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche”*.

Senonché, non v'è traccia nel calcolo del corrispettivo della remunerazione di tale figura professionale.

Parimenti, all'art. 18, lett. c.2), al fine di ottenere un maggior punteggio all'offerta tecnica, Codesta Stazione Appaltante richiede, tra le risorse umane messe a disposizione nell'esecuzione del servizio, direttori operativi ed ispettori di cantiere.

Per entrambe le menzionate figure professionali non è presente alcun compenso nel calcolo della parcella.

Ai sensi dell'art. 8, co. 2, del Codice, **“Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso secondo le modalità previste dall'articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater”**.

È evidente, pertanto, l'illegittimità posta in essere da Codesta Amministrazione, che pretende l'esecuzione di parte del servizio a titolo gratuito, traslando il rispettivo onere economico in capo ai professionisti aggiudicatari.

Tanto premesso,

si intima e diffida Codesta Amministrazione a voler annullare in autotutela il bando di gara in oggetto o, comunque, a volerlo emendare dalle illegittimità rilevate, entro 10 giorni dal ricevimento della presente. Si avverte che, in caso di perdurante inerzia, si procederà senza ulteriore avviso alla notifica di un esposto all'ANAC.

Distinti saluti.

Palermo, 19 febbraio 2025.

Avv. Riccardo Rotigliano



Data: 19 febbraio 2025, 17:52:02
Da: Namirial S.p.A. <posta-certificata@sicurezzapostale.it>
A: riccardo.rotigliano@legalmail.it
Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna
Oggetto: CONSEGNA: Diffida gara CIG: B512DECA76
Allegati: daticert.xml (1.3 KB)
postacert.eml (817.8 KB) **Messaggio di posta elettronica**
smime.p7s (9.1 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 19/02/2025 alle ore 17:52:02 (+0100) il messaggio "Diffida gara CIG: B512DECA76" proveniente da "riccardo.rotigliano@legalmail.it" ed indirizzato a "comune.figlineincisa@postacert.toscana.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 14EF4751.00173ED9.1F1F982E.8B44588F.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato :	postacert.eml
---	---------------

Data: 19 febbraio 2025, 17:51:58
Da: riccardo.rotigliano@legalmail.it <riccardo.rotigliano@legalmail.it>
A: comune.figlineincisa@postacert.toscana.it
Tipo: Messaggio originale
Oggetto: Diffida gara CIG: B512DECA76
Allegato: 20250219 Fondazione c. CUC Figline Valdarno.pdf (816.5 KB)

Si allega la diffida in oggetto.

Distinti saluti.

Avv. Riccardo Rotigliano